



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 58 del 24 Giugno 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/A FIGC inerente la riforma dei Campionati Femminili;

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/A FIGC inerente le disposizioni sui Campionati della Divisione Calcio Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/A FIGC inerente i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione degli organici dei campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A FIGC inerente la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A FIGC inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo:	"II° Torneo Città di Catanzaro"
organizzazione:	A.S.D. AQUILE CATANZARO
categoria di partecipazione:	Under 17
periodo di svolgimento:	dal 27 al 30 giugno 2021
località:	"Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri FIGC/AIA, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"II° Torneo Città di Catanzaro"**
organizzazione: A.S.D. AQUILE CATANZARO
categoria di partecipazione: Under 15
periodo di svolgimento: dal 27 al 30 giugno 2021
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri FIGC/AIA, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"II° Torneo Città di Catanzaro"**
organizzazione: A.S.D. AQUILE CATANZARO
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 27 al 30 giugno 2021
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"II° Torneo Città di Catanzaro"**
organizzazione: A.S.D. AQUILE CATANZARO
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 27 al 30 giugno 2021
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"II° Torneo Città di Catanzaro"**
organizzazione: A.S.D. AQUILE CATANZARO
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 27 al 30 giugno 2021
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la presente autorizzazione è subordinata a rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 7 giugno u.s..

Fermo restando quanto già previsto dalle specifiche normative governative in tema di spostamenti tra regioni diverse per l'accesso alle attività che prevedono uno spostamento tra regioni (ivi incluse gare amichevoli e tornei organizzati da società è fortemente raccomandata, prima dell'inizio di tale attività, l'effettuazione di Test antigenici rapidi per la ricerca del virus SARS-Cov-2 e, in caso di positività, dei Test molecolari.

La presenza del pubblico è subordinata al rispetto del protocollo FIGC del 31 maggio u.s..

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 19 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 - Proroga dei termini obblighi di comunicazione - Art.1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modificazioni.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

CONVOCAZIONE UNDER 15 FEMMINILE - STAGE SELEZIONE TERRITORIALE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Massimo Costa**, con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunica l'elenco delle ragazze convocate per lo Stage della Selezione Territoriale "Magna Grecia" in programma il giorno

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 15,00
Campo Sportivo di Brienza
Contrada San Giuliano – Brienza (Pz)

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi munite di autocertificazione alle ore 15.00 per l'effettuazione dei tamponi a cura della Società Federlab e successivamente alle ore 17.00 avrà inizio la seduta di allenamento.

Lo stage si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.

Le calciatrici dovranno essere munite del kit personale di giuoco tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Antonio Vacca - Tel. 3382959804 e-mail: vacca.antonio@alice.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Si ringraziano le società per la fattiva collaborazione.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile:	Francesca Stancati
Collaboratori tecnici:	Paola Luisa Orlando – Fabiano Ponte
Preparatore dei portieri:	Maurizio Gallo
Psicologo:	Dott. Assunta Sabato
Fisioterapista:	Dott. Antonio Castelluccio
Delegato Regionale Attività Femminile:	Mara Azzarino
Team Manager:	Antonio Vacca

	Cognome Nome	Anno di nascita	Società
1.	BAIANO CHIARA	2006	A.S.D. ACERRANA 1926
2.	STRATI ALESSIA	2007	A.S.D. AUDAX LOCRI
3.	LOMBARDO MARIKA	2006	BENEVENTO CALCIO S.R.L.
4.	FERRARELLO CHIARA	2006	U.S. CATANZARO 1929 S.R.L.
5.	CARELLI BENEDETTA	2006	COSENZA CALCIO S.R.L.
6.	DOMMA ROBERTA	2006	COSENZA CALCIO S.R.L.
7.	GRADALONE GIORGIA	2007	COSENZA CALCIO S.R.L.
8.	PERROTTA REBECCA	2006	COSENZA CALCIO S.R.L.
9.	CINQUE ANNUNCIATA	2006	COSENZA CALCIO S.R.L.
10.	FERA CLAUDIA	2006	F.C. CROTONE S.R.L.
11.	DE SANTIS ILARIA	2006	F.C. CROTONE S.R.L.
12.	DI RODI DESIREE	2006	F.C. CROTONE S.R.L.
13.	COPPOLA ROSANGELA	2006	F.C. CROTONE S.R.L.
14.	SARUBA MARTINA	2006	S.C.D. DIGIESSSE DE GIORGIO
15.	ESPOSITO NICOLE	2007	S.C.D. DIGIESSSE DE GIORGIO
16.	LAROTONDA VALENTINA	2006	A.S.D. F.S.T. RIONERO
17.	PETRILLO FRANCESCA	2007	SSDARL NAPOLI FEMMINILE
18.	NAPOLITANO GIULIA	2006	SSDARL NAPOLI FEMMINILE
19.	D'ANGELO ALESSIA	2006	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
20.	CAMMARANO SARA	2006	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
21.	CARDONE CARLA	2006	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
22.	IARDINO SARA	2006	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
23.	LONGOBARDI ANNA	2006	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
24.	LANGELLA GABRIELLA	2007	S.S.C. NAPOLI S.P.A.
25.	MEDURI NOEMI MARIA	2006	REGGINA 1914 S.R.L.
26.	COZZOLINO SIMONA	2006	A.S.D. SANT EGIDIO FEMMINILE
27.	BOCCIA VALERIA	2006	A.S.D. SANT EGIDIO FEMMINILE
28.	CANTISANI CHIARA	2006	A.S.D. VIGGIANO

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- vista la proposta della Divisione Calcio Femminile di riforma dei campionati femminili di Serie A e Serie B;
- considerato che la suddetta proposta di riforma comporta conseguenti modifiche anche sul format del Campionato femminile di Serie C;
- considerato che la riforma prevede diverse fasi temporali di strutturazione e funzionamento dei Campionati, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 e fino alla completa realizzazione nella stagione sportiva 2022/2023;
- preso atto della condivisione da parte della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto lo Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la proposta di riforma dei Campionati femminili di Serie A e Serie B - organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC - e del Campionato femminile di Serie C - organizzato, sino a diversa determinazione, dalla Lega Nazionale Dilettanti -, come da schema allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FIGC
DIVISIONE CALCIO
FEMMINILE

FORMAT DELLE COMPETIZIONI

**Prospetto di Proposte di modifica
dei format per la Serie A e la Serie B**

PROPOSTA PER LA SERIE A

Riduzione del numero di squadre a 10 (rispetto alle 12 attuali)

Promozioni e retrocessioni nella stagione di transizione 2021/2022

- 3 retrocessioni dirette dalla Serie A alla Serie B (rispetto alle due attuali)
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A (rispetto alle due attuali)

Promozioni e retrocessioni a partire dalla stagione 2022/2023

- 1 retrocessione diretta dalla Serie A alla Serie B
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A
- *Play off* tra la nona classificata in Serie A e la seconda classificata in Serie B. La vincente è promossa/rimane in Serie A.



PROPOSTA PER LA SERIE B

Aumento del numero di squadre a 16 (rispetto alle 14 attuali)

Promozioni e retrocessioni nella stagione di transizione 2021/2022:

- 3 retrocessioni dirette dalla Serie A alla Serie B (rispetto alle due attuali)
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A (rispetto alle due attuali)
- 3 retrocessioni dirette dalla Serie B alla Serie C * (rispetto alle quattro attuali)
- 3 promozioni dirette dalla Serie C alla Serie B * (rispetto alle quattro attuali)

Promozioni e retrocessioni a partire dalla stagione 2022/2023:

- 1 retrocessione diretta dalla Serie A alla Serie B
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A
- *Play off* tra la nona classificata in Serie A e la seconda classificata in Serie B. La vincente è promossa/rimane in Serie A.
- 3 retrocessioni dirette dalla Serie B alla Serie C * (rispetto alle quattro attuali)
- 3 promozioni dirette dalla Serie C alla Serie B * (rispetto alle quattro attuali)

** In condivisione con la LND, per la Serie C è prevista una riduzione a 3 gironi da 16 squadre, rispetto agli attuali 4 gironi da 12 squadre. Saranno promosse in Serie B le vincenti dei tre gironi.*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di emanare la disciplina delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022;
- ritenuto, altresì, necessario fissare gli adempimenti per l'ammissione ai Campionati Nazionali femminili di Serie A e di Serie B della stagione sportiva 2021/2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché di fissare gli adempimenti per l'ammissione ai Campionati Nazionali femminili di Serie A e di Serie B, per la stagione sportiva 2021/2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TITOLO I)

**COMPETIZIONI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE
S.S. 2021/2022**

I Campionati Nazionali femminili della Stagione Sportiva 2021/2022 sono articolati come segue:

- Campionato di Serie A: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato di Serie B: 1 Girone da 14 squadre;
- Campionato di Serie C: 3 Gironi da 16 squadre.

La Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, è delegata, all'organizzazione del Campionato di Serie C (già Campionato Interregionale) di calcio femminile per la S.S. 2021/2022.

La Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. organizza le seguenti competizioni:

- Campionato di Serie A
- Campionato di Serie B
- Coppa Italia
- Supercoppa Italiana
- Campionato Primavera

Si riporta di seguito la disciplina delle predette competizioni.

A) SERIE A

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato di Serie A della Stagione Sportiva 2021/2022 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito del campionato 2020/2021.

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato di Serie A avrà inizio il 28-29 agosto 2021.

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A si disputeranno, come regola generale, nei giorni e negli orari che saranno tempestivamente comunicati dalla Divisione Calcio Femminile.

Nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 12 settembre, le gare saranno disputate in orario preserale ovvero serale.

Il giorno e orario di ogni gara sarà fissato periodicamente dalla Divisione con un anticipo di almeno 30 giorni dalla disputa della gara, a seconda delle esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione.

Le gare verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Per esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, potranno avvenire variazioni di giorno e orario, che saranno comunicate tempestivamente dalla

Divisione Calcio Femminile. Le gare potranno essere fissate anche in orario serale qualora le condizioni di illuminamento degli impianti lo consentano.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato di Serie A si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

La società prima classificata si aggiudica il titolo di Campione d'Italia 2021/22 e acquisisce, inoltre, il diritto di fregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con uno scudetto tricolore.

Al termine della stagione 2021/22, le società classificate in prima e seconda posizione acquisiscono il diritto a partecipare alla UEFA Women's Champions League (di seguito UWCL) 2022-2023, le società classificate in decima, undicesima e dodicesima posizione retrocedono direttamente in Serie B.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 7 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

In caso di disputa di una gara di UWCL la Divisione Calcio Femminile ne terrà conto ai fini della programmazione delle gare di Campionato.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso delle ultime due giornate di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per la Nazionale A, purché non soggette a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno sette giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile e comunque entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

5. CAMPO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, ovvero laddove si renda opportuno l'uso di un impianto di standard superiore, la società interessata può presentare richiesta motivata alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in

un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati tutti i documenti di cui al Titolo II, lett. A, Serie A femminile, punto 3 del presente Comunicato.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione.

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.

6. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 5.000,00;
- Seconda rinuncia € 10.000,00.

7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Possono partecipare al Campionato di Serie A le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Le società di Serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l'anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie A, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie A femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

9. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

10. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

B) SERIE B

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2021/2022 è articolato in un girone unico da 14 squadre. Hanno diritto a richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2020/2021.

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato di Serie B avrà inizio domenica 12 settembre 2021.

Le gare si disputeranno la domenica alle ore 15,00, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie B si articola in un girone unico da 14 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

All'esito della stagione sportiva 2021/2022, la prima squadra classificata acquisirà il titolo a partecipare al Campionato di Serie A femminile 2022/2023. Retrocederanno direttamente al Campionato di Serie C le ultime tre classificate in dodicesima, tredicesima e quattordicesima posizione).

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per una delle Squadre Nazionali (dalla Nazionale A fino all'Under 19 compresa), purché non soggette a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno 5 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato, e comunque entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

5. CAMPO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, ovvero laddove si renda necessario l'uso di un impianto di standard superiore, la società interessata può presentare richiesta motivata alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati tutti i documenti di cui al Titolo II, lett. A, Serie B femminile, punto 3 del presente Comunicato.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione.

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.

6. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 2.500,00;
- Seconda rinuncia € 5.000,00.

7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Al Campionato Nazionale di Serie B possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Le società di Serie B dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l'anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie B, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una

ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie B femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.D.

9. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla Società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

10. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

C. COPPA ITALIA FEMMINILE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le 26 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B. Partecipano alla fase a gironi 24 società. Prima di questa fase avrà luogo un turno preliminare, in cui le ultime 4 società della graduatoria, definita secondo i criteri di seguito riportati, si affronteranno in un turno ad eliminazione diretta, in gare di andata e ritorno, e se ne qualificheranno 2 per la fase a gironi.

Con apposito Comunicato Ufficiale saranno individuate le squadre partecipanti alla competizione con posizioni assegnate dalla n.1 alla n. 26 sulla base dei risultati sportivi della stagione sportiva 2020-21.

Ai fini della formazione della graduatoria, si terrà conto della vincitrice della Coppa Italia in carica e delle posizioni di classifica della Serie A 2020-2021, Serie B 2020-21 e Serie C 2020-21, con le seguenti precisazioni:

- la posizione n.1 sarà assegnata alla vincitrice in carica della Coppa Italia;
- le posizioni dalla n. 2 alla n. 10 saranno assegnate seguendo l'ordine di classifica finale del Campionato Serie A 2020-2021 e nel caso una delle posizioni fosse occupata dalla vincente della Coppa Italia, si procederà secondo lo scorrimento di classifica;
- le posizioni n. 11 e n. 12 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie B 2020-2021 al primo e al secondo posto in classifica;
- le posizioni n. 13 e n. 14 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie A 2020-2021 all'undicesimo e dodicesimo posto in classifica;
- le posizioni dalla n. 15 alla n. 22 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie B 2021-22 dal terzo al decimo posto in classifica;
- le posizioni dalla n. 23 alla n. 26 saranno assegnate alle società neopromosse dalla Serie C al termine del campionato 2021-2022, secondo le seguenti modalità.

Ai fini della determinazione della posizione nella graduatoria si elaborerà un punteggio per ogni squadra che, tenuto conto della diversa composizione numerica dei gironi del Campionato di Serie C 2020/2021 (Girone A a 12 squadre, Girone B a 13 squadre, Girone C a 12 squadre, Girone D a 11 squadre), per garantire omogeneità di trattamento, sarà ottenuto moltiplicando il punteggio finale nella classifica del proprio Girone per i coefficienti di seguito riportati:

Girone	Partite da calendario	Coefficiente moltiplicatore
Girone A	22	1.090909090909091
Girone B	24	1
Girone C	22	1.090909090909091
Girone D	20	1.2

In caso di parità del punteggio ottenuto applicando il coefficiente moltiplicatore, si terrà conto nell'ordine:

- a) del maggior numero di vittorie;

- b) del maggior numero di reti segnate;
- c) in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite.

Per il calcolo delle suddette voci si applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

In caso di vacanza di organico in Serie A e Serie B 2021/2022 e successiva integrazione, si procederà secondo lo scorrimento di classifica, tenendo conto ai fini della graduatoria dei punteggi assegnati alle società ai fini dell'integrazione di organico.

2. DATE DI INIZIO E FINE DELLA COPPA ITALIA

Il calendario della competizione, con tutte le date dei diversi turni, la graduatoria e il tabellone sarà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Le gare avranno, di regola, inizio alle ore 15.00. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

Il giorno e orario di ogni gara sarà fissato turno per turno dalla Divisione, anche a seconda delle esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La Coppa Italia si articola in cinque fasi successive:

- a) Turno preliminare (due gare, con la formula andata e ritorno);
- b) Gironi eliminatori (tre gare per ciascuno degli otto gironi);
- c) Quarti di finale (quattro gare, con la formula andata e ritorno);
- d) Semifinali (due gare con la formula andata e ritorno);
- e) Finale (in gara unica).

Turno Preliminare

Le gare si svolgeranno tra le ultime 4 società della graduatoria all'esito di una procedura di sorteggio. La gara di andata si svolgerà in casa della squadra peggio classificata in graduatoria. Ottiene la qualificazione per la fase a gironi, la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Le due squadre vincenti del turno preliminare entrano a far parte delle 24 società che partecipano alla fase a gironi.

Gironi eliminatori

Ai gironi eliminatori partecipano 24 società, 12 società del Campionato di Serie A e le 12 società rimanenti del Campionato di Serie B, suddivise per sorteggio in 8 gironi da tre squadre ciascuno. In ogni girone potrà essere inserita una sola squadra di quelle tra la posizione n.1 e la posizione n.8 della graduatoria. Allo stesso modo in ogni girone potrà essere sorteggiata una sola squadra di quelle tra la posizione n. 9 e la posizione n. 16 e una sola squadra di quelle tra la posizione n. 17 e la posizione 26.

Al termine della fase a gironi della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono ai quarti di finale.

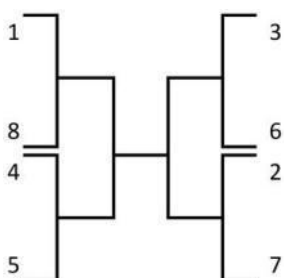
Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna, suddivise su tre giornate con gara unica, e giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

- Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria
- Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria
- Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, le posizioni sono determinate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Formazione del tabellone

Dopo i gironi eliminatori, la manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e tutte le società sono posizionate in un tabellone con posti da 1 a 8. I posti da 1 a 8 saranno assegnati alle società qualificate alla fase finale, seguendo l'ordine di posizione della graduatoria, come di seguito riportato:



Quarti di finale

Partecipano ai quarti di finale le 8 società che hanno ottenuto la qualificazione dalla fase a gironi.

I quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria. Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Semifinali

Partecipano alle semifinali le 4 società che hanno ottenuto la qualificazione dai quarti di finale.

Le semifinali si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria. Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Finale

Partecipano alla finale le 2 società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali.

La finale si svolge in gara unica in campo neutro.

Il sorteggio determina pro forma la società di casa.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 7 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

5. CAMPO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, la società interessata può presentare richiesta alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati il certificato di omologazione e un documento attestante la disponibilità dell'impianto sportivo sostitutivo.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

E' fatto obbligo alle società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della competizione.

6. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante le gare di Coppa Italia, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

8. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci sia al termine del turno preliminare sia al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valedoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

9. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della finale della competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

10. UFFICIALI DI GARA

Per la Coppa Italia Femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.D. per la fase a gironi. A partire dai quarti di finale l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

11. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è

obbligatoria.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

L’ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un’area che permetta un veloce accesso al campo e/o all’area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E’ fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

12. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia Femminile verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

13. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C e dal Codice di Giustizia Sportiva.

D) SUPERCOPPA ITALIANA

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La Supercoppa Italiana è strutturata in una fase finale a quattro con due gare di semifinale e una finale. Partecipano alla competizione le prime due squadre classificate della Serie A 2020/21 e le due finaliste della Coppa Italia 2020/2021. La graduatoria da cui dipenderanno gli accoppiamenti delle semifinali è la seguente:

1. Vincente Campionato
2. Vincente Coppa Italia
3. 2a classificata Campionato
4. Finalista Coppa Italia

La Final Four si disputerà in gare uniche in campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1):	Posizione n.1 – Posizione n.4
Semifinale (S2)	Posizione n.2 – Posizione n.3
Finale	Vincente S1 – Vincete S2

Nel caso in cui una o entrambe le squadre finaliste della Coppa Italia chiudessero al primo e/o al secondo posto della classifica finale del Campionato, prenderanno parte alla competizione la terza ed eventualmente la quarta squadra nella classifica finale del Campionato. Resta inteso che in questo caso, alle squadre che abbiano maturato il doppio titolo per partecipare alla competizione (1° o 2° Campionato e 1° o 2° Coppa Italia) sarà attribuito il migliore posizionamento in graduatoria tra i due acquisiti secondo lo schema precedente. Per quanto riguarda, invece, le eventuali squadre subentranti (3° ed eventualmente 4° in Campionato) queste ultime occuperanno gli ultimi posti disponibili nella graduatoria di cui sopra (posto 4 ed eventualmente 3, nel rispetto della migliore posizione nella classifica finale del Campionato). Le squadre semifinaliste della Coppa Italia in ogni caso non matureranno alcun diritto a partecipare alla manifestazione.

Le date delle gare di semifinale e finale saranno pubblicate in apposito Comunicato Ufficiale. Nelle Semifinali, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Nella Finale, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

2. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare di Supercoppa Italiana potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le società partecipanti, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante le gare di Supercoppa Italiana, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria delle gare di Supercoppa Italiana, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso per ogni gara al 50% fra le due società in gara.

4. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. UFFICIALI DI GARA

Per la Supercoppa Italiana, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

E) CAMPIONATO PRIMAVERA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 26 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2021/2022.

2. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Primavera di calcio femminile si articola in tre fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);
- b) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- c) Final Four (con semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).

Gironi eliminatori

Le 26 società iscritte ed appartenenti ai campionati di Serie A e Serie B sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica ed equilibrio tra le categorie, in due gironi da tredici squadre ciascuno e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate nelle prime quattro posizioni di ciascun girone accedono ai quarti di finale.

Quarti di finale

Le 8 squadre qualificate ai Quarti di Finale si incontreranno tra loro, in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti di seguito indicati:

Quarto di finale (Q1)	4a girone B - 1a girone A
Quarto di finale (Q2)	4a girone A - 1a girone B
Quarto di finale (Q3)	3a girone B - 2a girone A
Quarto di finale (Q4)	3a girone A - 2a girone B

Ottiene la qualificazione alla Final Four la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, si qualifica la squadra con il miglior piazzamento ottenuto in Campionato (non si disputano i tempi supplementari).

Final Four

Al termine dei quarti di finale, si svolgerà la fase finale a 4, con le semifinali e la finale per il primo e secondo posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1)	Vincente Q1 – Vincente Q4
Semifinale (S2)	Vincente Q2 – Vincente Q3
Finale	Vincente S1 – Vincente S2

Nelle gare della Final Four, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

La Società vincitrice della Finale si aggiudica il titolo di Campione d'Italia Primavera femminile 2021/22 e acquisisce, inoltre, il diritto di fregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con uno scudetto tricolore.

3. CAMPO DI GIOCO

Le società partecipanti al Campionato Primavera devono disporre di un campo di gioco regolarmente omologato. Il terreno di gioco deve avere dimensioni non inferiori a m 100 x m 60; è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza sia per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

La Divisione Calcio Femminile può autorizzare le società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti situati in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la società.

4. DATA DI INIZIO CAMPIONATO, GIORNO ED ORARIO DI GARA

Il Campionato Primavera avrà inizio domenica 26 settembre 2021.

Le gare dei gironi eliminatori e dei quarti di finale si disputano la domenica alle ore 15,00, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto

alla data inizialmente prevista, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

Nell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le Società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per una delle Squadre Nazionali (dalla Nazionale A fino all'Under 17 compresa), purché non soggette a squalifica od inibizione. Le Società interessate devono avanzare tale richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato, e in ogni caso entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

5. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 iniziano la gara e le rimanenti sono designate quali riserve.

Le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso.

Nei gironi eliminatori, è consentito l'impiego di due atlete fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2002 e l'altra senza limiti di età. A partire dai Quarti di Finale, non sarà consentito inserire in distinta gara la calciatrice fuori quota senza limiti di età, mentre potranno partecipare alle gare due calciatrici fuori quota nate dal 1° gennaio 2002 a condizione che abbiano preso parte (i.e. entrate in campo) ad almeno 7 gare nel corso dei gironi eliminatori del Campionato Primavera. Tale condizione non si applica alle calciatrici nate dal 1° gennaio 2002 che non abbiano preso parte (i.e. entrate in campo) ad almeno 15 gare sia nel campionato Primavera sia con la Prima Squadra nel medesimo periodo (es. grave infortunio).

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore.

Durante le gare del Campionato Primavera, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F., possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

6. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 1.000,00;
- Seconda rinuncia € 2.000,00

7. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato Primavera femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della CAN D.

8. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso, espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi e deve essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

9. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidività divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

10. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

11. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO

Ogni società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria e di una seconda divisa (più eventuali altre), che deve essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima. Nel caso di confondibilità dei colori delle squadre in gara, la società ospitante deve provvedere a sostituire la divisa (o parte di essa) della propria squadra.

I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra.

Al riguardo, con il preciso intento di agevolare il compito degli assistenti dell'arbitro, garantendo una distinzione netta tra la divisa da gioco delle calciatrici di movimento e quella del proprio portiere, non è consentita la specularità nell'alternanza dei relativi colori (esempio: calciatrici in maglia rossa, calzoncini e calzettoni bianchi – portiere in maglia bianca, calzoncini e calzettoni rossi oppure calciatrici in maglia e calzoncini rossi e calzettoni bianchi – portiere in maglia e calzoncini bianchi e calzettoni rossi).

Nel caso in cui, infine, la divisa del portiere della squadra ospitante sia confondibile con la divisa della squadra ospitata, sarà il portiere della squadra di casa a dover effettuare il cambio della divisa. In ogni caso, spetta esclusivamente all'arbitro la decisione finale sull'eventuale confondibilità dei colori delle due squadre in campo. In tal caso, l'arbitro può richiedere anche alla squadra di casa di indossare altri colori.

Le calciatrici delle squadre partecipanti al Campionato Primavera devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di cinque marchi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72 delle N.O.I.F.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed al Titolo IV delle N.O.I.F.

F. NUOVO FORMAT CAMPIONATO PRIMAVERA A PARTIRE DALLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

A partire dalla stagione sportiva 2022-2023 sarà previsto un nuovo format del Campionato Primavera, che prevedrà l'istituzione di 2 diverse categorie, il Campionato Primavera 1 e il Campionato Primavera 2, e si svilupperà come di seguito riportato. I Campionati si svolgeranno con modalità all'Italiana (andata e ritorno / 3 punti vittoria, 1 punto pareggio) e tra le 2 categorie sarà previsto un meccanismo di retrocessione e promozione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Al termine del Campionato Primavera 2021/2022, le prime quattro classificate di ciascun girone eliminatorio, per un totale di 8 squadre, saranno ammesse direttamente al Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2022/2023. Le altre quattro squadre che completeranno l'organico del Campionato "Primavera 1" saranno quelle meglio posizionate nel ranking sportivo degli ultimi quattro anni (2018/2019- 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022) tra quelle non eventualmente già ammesse in base alla classifica finale dei gironi eliminatori 2021/2022. Le rimanenti 14 società comporranno l'organico del Campionato Primavera 2 (stagione sportiva 2022/2023). La partecipazione al Campionato Primavera 2 sarà estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Divisione Calcio Femminile, ad altre società di LNPA e LNPA che ne facciano richiesta.

2. RANKING SPORTIVO 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022

I criteri per il calcolo del ranking sportivo sono i seguenti:

- per ciascuna delle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera (2018/2019-2019/2020- 2020/2021- 2021/2022) sono attribuiti alla società prima classificata in ogni girone eliminatorio tanti punti quanti erano le società in organico in quel girone e, a scalare, un punto in meno ad ognuna delle altre Società, secondo l'ordine di classifica (es: girone da 13: 13 alla prima, 12 alla seconda, 11 alla terza e così via). Alle società non in organico nelle stagioni di riferimento vengono assegnati 0 punti;
- alle società che, in ciascuna delle ultime quattro edizioni, hanno partecipato alle Final Four del Campionato Primavera, sono ulteriormente attribuiti 4 punti alla vincitrice del titolo, 3 alla finalista, 2 alla vincente terzo posto ed 1 alla perdente. Con riferimento alla stagione 2019/20, non essendo stata disputata la Final Four, non saranno assegnati punteggi; con riferimento alla stagione 2021/2022, non essendo prevista la finale terzo-quarto posto, saranno assegnati 2 punti alle due squadre perdenti le semifinali.
- la somma dei punteggi così ottenuti da ciascuna società nei quattro anni di riferimento determina il punteggio finale della società nel ranking;
- in caso di parità di punteggio nel ranking, viene attribuita la posizione migliore, nell'ordine:

1. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha vinto più titoli;
2. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha disputato il maggior numero di Finali;
3. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha ottenuto il maggior numero di qualificazioni alle Final Four;
4. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha ottenuto il maggior numero di punti complessivi al termine delle fasi a gironi;
5. mediante sorteggio.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi legati alla posizione di classifica, in caso di diversa composizione numerica dei gironi, per garantire omogeneità nella determinazione del punteggio finale, sarà applicato un coefficiente correttivo.

Nel caso in cui una o più società risultino, anche in forza di un provvedimento federale non definitivo, per qualunque motivo escluse dai Campionati di Serie A o Serie B della stagione sportiva 2022/2023, la Divisione Calcio Femminile si riserva la mera facoltà, di procedere alla

sua/loro sostituzione, salva diversa delibera del Consiglio Federale, secondo i criteri che saranno definiti dalla FIGC.

G) VARIAZIONE CALENDARIO GARE

In relazione alla definizione dei calendari delle competizioni delle Nazionali Giovanili, e comunque ove ritenuto necessario nell'interesse delle competizioni, la Divisione avrà la facoltà di modificare in qualsiasi momento il calendario delle gare in programma.

H) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

1. TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Le società non possono avere in forza più di otto calciatrici tesserate a titolo temporaneo nella medesima stagione sportiva. Nell'ambito delle tesserate a titolo temporaneo, non più di tre calciatrici nate prima del 31 dicembre 2000 possono provenire dalla stessa società.

2. LISTE GIOCATRICI

Almeno 5 giorni prima dell'inizio del Campionato di competenza, le società sono tenute a trasmettere alla Divisione Calcio Femminile la lista delle giocatrici riportante nome, cognome e numero di maglia, secondo quanto previsto dall'art. 72 delle NOIF.

3. COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI GARA

Per le gare di Serie A, di Serie B, di Coppa Italia, di Supercoppa Italiana e di Primavera gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando esclusivamente il Portale della Divisione Calcio Femminile ("distinte on-line") o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Gli elenchi devono essere consegnati all'arbitro obbligatoriamente, entro e non oltre 60 minuti precedenti l'inizio della gara.

Le Società sono altresì obbligate all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) i nominativi e i numeri di tessera di tutte le calciatrici, riserve incluse, dei dirigenti e degli altri tesserati presenti in campo devono essere trascritti sulla distinta;
- b) detta distinta deve essere intestata al nome della società interessata;
- c) per le calciatrici sprovviste di tessera è necessaria la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento, con indicazione dell'Ente che lo ha emesso; per le calciatrici sprovviste di tessera e sfornite di documento di riconoscimento è necessaria, sempre che le stesse siano conosciute personalmente dall'arbitro, la dichiarazione scritta dell'arbitro stesso;
- d) la distinta di cui sopra deve altresì contenere i nominativi del capitano e del vice capitano della squadra, riportare le relative variazioni in caso di sostituzione dei medesimi ed essere firmato dal dirigente accompagnatore ufficiale;
- e) la dichiarazione di responsabilità per le calciatrici, anche se di riserva, sprovviste di tessera deve essere redatta, nominativamente, sulla distinta medesima ed essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale;
- f) in caso di sostituzione di calciatrici, la relativa dichiarazione, sottostante quella di responsabilità per le calciatrici sprovviste di tessera, deve essere completata in ogni sua parte, negli spogliatoi dell'arbitro, dal dirigente accompagnatore ufficiale, che provvederà a firmarla.

Le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, di dirigente addetto all'arbitro, di medico

sociale, di allenatore, di direttore tecnico e di operatore sanitario devono essere affidate solo a persone in possesso di regolare tessera federale valida per la stagione sportiva 2021/2022.

Le persone che ricoprono le funzioni di cui al paragrafo precedente, che non dovessero avere ancora ricevuto le tessere federali valide per la stagione sportiva 2021/2022, possono essere autorizzate dalla Divisione Calcio Femminile ad accedere al recinto di gioco.

L'autorizzazione rilasciata dalla Divisione Calcio Femminile in attesa del ricevimento della tessera federale valida per la stagione sportiva 2021/2022 deve essere esibita all'arbitro prima di ogni incontro.

In caso di indisponibilità dell'allenatore della prima squadra (malattia, etc.), la società deve chiedere espressa autorizzazione al Settore Tecnico per farlo sostituire in panchina dall'allenatore in seconda.

Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara, può essere oggetto di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

4. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO

La disciplina dell'equipaggiamento di gioco delle gare delle Competizioni, fatta eccezione per il Campionato Primavera, è definita da apposita Comunicazione della Divisione.

5. UTILIZZO DISPOSITIVI EPTS

Si comunica che, nel rispetto di quanto previsto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società di Serie A e B sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile.

All'arbitro spetterà la determinazione della non pericolosità di tali dispositivi nell'utilizzo in gara.

6. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale per il tramite della Divisione Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato si applicano le disposizioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni e regolamenti federali.

7. PALLONE UFFICIALE

Per le gare di Serie A, di Serie B, di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana, è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale della Divisione. In particolare, la società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione almeno 15 palloni per la disputa della gara.

8. SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società sono tenute allo sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 48 ore prima dell'inizio della gara.

9. INTERRUZIONE PER REIDRATARSÌ (COOLING BREAK) IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE

La previsione della possibilità di interrompere la gara per consentire alle calciatrici delle due squadre di reidratarsi (cooling break) viene definita gara per gara, d'intesa tra arbitro e squadre, e implementata a seconda delle condizioni climatiche del luogo di svolgimento della

partita. Può essere consentito un break per ogni tempo di gioco se, 90 minuti prima del calcio d'inizio, la temperatura supera i 32 gradi centigradi. Prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento o durante il meeting organizzativo (in occasione delle gare di finale), gli arbitri e le due squadre decidono sul cooling break alla presenza del delegato della Divisione (ove presente) che provvede ad informare tutte le parti in causa circa la possibilità di effettuazione del cooling break.

Durante la partita, la procedura per l'attuazione dei cooling break, da effettuarsi all'incirca al 30° minuto di ogni tempo (ossia ai minuti 30 e 75), è la seguente:

- la palla deve uscire dal campo affinché il cooling break possa avere inizio;
- l'arbitro è tenuto a segnalare l'inizio e la fine del cooling break;
- durante la pausa, le calciatrici e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine / aree tecniche per rinfrescarsi;
- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del tempo.

10. RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE, INTERROTTE O ANNULLATE

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Divisione. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierate tutte le calciatrici che erano già tesserate per le due società al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) le calciatrici scese in campo e sostituite nel corso della prima partita non possono essere schierate nuovamente;
 - ii) le calciatrici espulse nel corso della prima partita non possono essere schierate nuovamente né possono essere sostituite da altre calciatrici nella prosecuzione;
 - iii) le calciatrici che erano squalificate per la prima partita non possono essere schierate nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierate nella prosecuzione le calciatrici squalificate con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

11. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

La Divisione Calcio Femminile, durante la stagione sportiva, sosterrà delle campagne sociali, con iniziative di promozione e sensibilizzazione, che avranno luogo su tutti i campi della

stessa. Per qualsiasi altra iniziativa pre e post gara le società dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione alla Divisione (via mail: calciofemminile@figc.it) entro 7 giorni dalla gara scelta per l'iniziativa.

Nelle ultime 2 giornate di campionato, al fine di agevolare il rispetto della contemporaneità di tutte le gare, non saranno autorizzate manifestazioni di alcun tipo.

Inoltre, non potranno mai essere autorizzate manifestazioni:

- a) che prevedano lo svolgimento di iniziative di carattere politico, sindacale o confessionale
- b) che ostacolino o modifichino in qualunque modo il cerimoniale di ingresso delle gare.

TITOLO II)

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E SERIE B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (LICENZE NAZIONALI)

La Divisione Calcio Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Le attività inerenti il processo di ammissione ai campionati e il tesseramento delle calciatrici e tecnici della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciorefemminile.figc.it> (di seguito "il Portale").

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, nel periodo compreso **tra il 1 luglio 2021 e il 12 luglio 2021 (ore 24:00)**, formalizzare, secondo le modalità on-line, la domanda di ammissione al campionato nazionale di competenza, corredata della seguente documentazione:

SERIE A FEMMINILE

1. Requisiti sportivi e organizzativi

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera;
- b) l'impegno a partecipare al Campionato Nazionale Under 17;
- c) l'impegno a partecipare al Campionato Nazionale Under 15;
- d) l'impegno a partecipare a un torneo Under 12 femminile.

2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a.1) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra con la qualifica prevista dal Regolamento del Settore Tecnico;
- a.2) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;
- a.3) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- b) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso il soggetto non fosse lo stesso, dovrà, inoltre, essere indicato il Medico competente ovvero altro Medico Sociale o, in loro mancanza, il Delegato per l'attuazione dei Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19;
- c) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- e) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;
- f) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- g) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- h) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante:
- i.1) per le società professionistiche il Direttore Sportivo per l'attività femminile, iscritto al relativo Elenco Speciale, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico;
- i.2) per le società dilettantistiche il Collaboratore della Gestione Sportiva, iscritto al relativo Elenco Speciale, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui

il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dalla LND.

l) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore di Base- UEFA B; Direttore Sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società calcistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società calcistica; "responsabile di settore giovanile" abilitato dal Settore Tecnico a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura.

n) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del presente Titolo;

o) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), h), i), l), m).

In caso di ammissione al campionato di competenza, l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui ai requisiti sportivi e organizzativi, punto 1), lettera a) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00. L'inosservanza degli ulteriori impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera b), c), d), punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, uno o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto ai punti a.3), d), i) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico ovvero LND per la figura di Collaboratore della Gestione Sportiva, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura

Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00. Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.

2. Requisiti Legali

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- modulo dati societari;
- copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di attribuzione del codice fiscale o certificato di iscrizione 2020/2021 al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, art.5, comma 2, lett. C, Decreto lgs. 242/99, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche e per le società di San Marino omologa certificazione;
- censimento della società;
- modelli contenenti i dati dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva inseriti nel censimento con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure dirigenziali inserite nel censimento della società dovrà essere comunicata alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando la documentazione a supporto.

3. Requisiti Infrastrutturali:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;
- le risultanze delle verifiche della Competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino, omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;

- certificato di omologazione;
- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC. Non sono ammesse autorizzazioni in deroga in relazione a certificati la cui validità risulti scaduta;
- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati. La Divisione Calcio Femminile si riserva di verificare attraverso propri incaricati il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Gli impianti sportivi possono essere situati anche al di fuori della Regione in cui la società ha la sede sociale.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Campo di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m. 100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza. Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

b) Porte e bandierine d'angolo

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

c) Panchine

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale;
- preferibilmente ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

d) Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

e) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza. Deve essere prevista una suddivisione dei locali spogliatoio tra uomini e donne per i tecnici.

f) Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

g) Locale Antidoping

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da

un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

h) Tribune

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 200 posti. La Divisione Calcio Femminile può concedere una deroga su istanza motivata della società.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

i) Servizi igienici

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

l) Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area

Devono essere previste le seguenti dotazioni:

- un'ideale struttura per il posizionamento delle telecamere 1 e 2, ubicata centralmente rispetto alla linea mediana del campo, di dimensioni non inferiori a m. 6 di larghezza e m. 2 di profondità, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali m. 6, salvo impedimenti strutturali non eliminabili);
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- una postazione di commento coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una OB Van Area di superficie adeguata.

m) Impianto di diffusione sonora

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

4. Requisiti economico finanziari:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

Campionato Nazionale di Serie A	€ 9.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 6.000,00

Acconto spese partecipazione attività € 3.000,00

Campionato Nazionale Primavera

Tassa di iscrizione società Serie A € 1.000,00 (Totale)

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., al seguente **IBAN IT73R0100503309000000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 50.000,00, rilasciata da:
a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia.
- certificazione di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2021 nei confronti della F.I.G.C. e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2021 compreso ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati. La relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti ovvero la pendenza di una lite non temeraria, sarà oggetto di verifica da parte di una società all'uopo incaricata dalla FIGC.
- modello entrate/spese debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società.

5. Diritti:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere fornita secondo la modulistica caricata sul Portale.

SERIE B FEMMINILE

1. Requisiti sportivi e organizzativi

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera;
- b) l'impegno a partecipare a un campionato a scelta tra il Campionato Nazionale Under 17 e il Campionato Nazionale Under 15;
- c) l'impegno a partecipare ad almeno un torneo ufficiale organizzato dalla FIGC per le categorie di base (Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 12 femminile).

2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

a.1) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra con la qualifica prevista dal Regolamento del Settore Tecnico; in caso di promozione al Campionato di Serie B a conclusione della stagione sportiva 2020/2021 ovvero per gli allenatori già in organico nella stagione sportiva 2020/2021 che dovessero essere riconfermati per la stagione sportiva 2021/2022, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

a.2) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;

a.3) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

b) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso il soggetto non fosse lo stesso, dovrà, inoltre, essere indicato il Medico competente ovvero altro Medico Sociale o, in

loro mancanza, il Delegato per l'attuazione dei Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19.

c) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

d) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;

e) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;

f) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della gestione per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

g) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

h) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

i) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

l) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente Titolo;

m) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere f), g), h), i).

In caso di ammissione al campionato di competenza, l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui ai requisiti sportivi e organizzativi, punto 1), lettera a), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00. L'inosservanza degli ulteriori impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere b), c) e al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, una o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i) del presente Titolo divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 2.000,00. Fermo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto al punto a.1) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico, la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 1.000,00.

1. Requisiti Legali

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- modulo dati societari;
- copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di iscrizione 2020/2021 al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, art.5, comma 2, lett. c, d. lgs. 242/99, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- censimento della società;
- modelli contenenti i dati dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva inseriti nel censimento con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure dirigenziali inserite nel censimento della società dovrà essere comunicata alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando la documentazione a supporto.

2. Requisiti Infrastrutturali:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare

casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;

- le risultanze delle verifiche della Competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;
- certificato di omologazione;
- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC;
- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati. La Divisione Calcio Femminile si riserva di verificare attraverso propri incaricati il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Gli impianti sportivi possono essere situati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Campo di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m. 100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

b) Porte e bandierine d'angolo

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le

reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;

- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

2) Panchine

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

3) Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

e) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

f) Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

h) Locale Antidoping

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

h) Tribune

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 150 posti. La Divisione Calcio Femminile può concedere una deroga su istanza motivata della società.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

i) Servizi igienici

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

l) Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area

Solo in caso di riprese televisive, devono essere previste le seguenti dotazioni:

- un'ideale struttura per il posizionamento delle telecamere 1 e 2, ubicata centralmente rispetto alla linea mediana del campo, di dimensioni non inferiori a m. 6 di larghezza e m. 2 di profondità, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali m. 6, salvo impedimenti strutturali non eliminabili);
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- una postazione di commento preferibilmente coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una OB Van Area di superficie adeguata.

m) Impianto di diffusione sonora

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

3. Requisiti economico finanziari:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

Campionato Nazionale di Serie B	€ 5.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Primavera

Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00
-------------------------------------	---------------

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., al seguente **IBAN IT73R0100503309000000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 20.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia.
- certificazione di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2021 nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D. e di società affiliate alla F.I.G.C.;

- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2021 compreso ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, e relative quietanze liberatorie (ovvero documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti e/o la pendenza di una lite non temeraria).
- modello entrate/spese debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società.

4. Diritti:

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere fornita secondo la modulistica caricata sul Portale.

B) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Qualora, nel corso della stagione sportiva, in relazione alle “spese di partecipazione attività”, dovesse risultare un saldo a debito della società, la Divisione Calcio Femminile richiederà alla stessa il pagamento delle somme dovute, ferma restando la possibilità di escussione della garanzia depositata in sede di ammissione al campionato.

Al termine della Stagione Sportiva, le società dovranno versare gli importi necessari a colmare l'eventuale saldo passivo, nonché, gli importi dovuti a saldo per i premi dell'assicurazione di dirigenti e tesserati, variabile a seconda del numero dei tesserati che ogni singola società avrà in carico alla data del 30 giugno 2021.

Sono considerati ‘Dirigenti Ufficiali’ ai fini della copertura assicurativa i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2021/2022 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. valida per la Stagione Sportiva 2021/2022, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, dovrà indicare la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

C) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il **19 luglio 2021**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Calcio Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione

si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2021/2022, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del **23 luglio 2021, ore 18:00**.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 12 luglio 2021, ore 18:00.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 1.000,00 (mille/00) per le società di Serie A ed € 500,00 (cinquecento/00) per le società di Serie B, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C.

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00**, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro il **26 luglio 2021** parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del Consiglio Nazionale del CONI del 25 febbraio 2020.

TITOLO III)

A) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Per il deposito delle richieste di tesseramento, le società devono:

1. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento delle calciatrici, che includono i nuovi tesseramenti di calciatrici, gli aggiornamenti di posizione di tesseramento, i trasferimenti e gli svincoli, e caricare i documenti richiesti per ognuna delle tipologie di movimenti;
2. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento dei tecnici.

Sul Portale sono reperibili, nella sezione *Modulistica*, tutti i *template* di supporto al completamento degli adempimenti richiesti per le pratiche di tesseramento di competenza della Divisione Calcio Femminile.

B) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento delle calciatrici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal Portale web della Divisione anche lo stampato relativo all'accordo economico.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Calciatrici e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

C) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E ALLENATORI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento dei Tecnici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Allenatori e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

È fatto obbligo alle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria - UEFA A.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria- UEFA A.

La conduzione tecnica delle squadre Primavera delle società della Divisione Calcio Femminile dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

D) TESSERA PERSONALE CALCIATRICE

Dalla procedura telematica del tesseramento *on-line* è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice.

La tessera ha validità triennale.

Le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa;
- qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la società dovrà fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione;
- se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, la società dovrà consegnarla alla medesima.

E) TESSERE ACCOMPAGNATORI

Le società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali" e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul Portale della Divisione Calcio Femminile, potranno richiedere l'emissione della "Tessera Personale Dirigente Ufficiale".

Il tesserino in parola rappresenta una 'tessera identificativa' ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

I direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione degli organici dei Campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A) per l'eventuale integrazione degli organici dei Campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CRITERI E PROCEDURE PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI

1. Campionato di Serie A

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie A 2021/2022, determinatasi all'esito delle procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, saranno valutate le domande di ammissione per l'eventuale integrazione dell'organico delle:

- a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A 2020/2021;
- b) società partecipanti al Campionato di Serie B 2020/2021, secondo il posizionamento in classifica.

Le suddette società potranno presentare domanda soltanto se già ammesse al Campionato di Serie B 2021/2022.

L'integrazione dell'organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

A) Classifica finale 2020/2021 (valore 60%):

- società classificata all'undicesimo posto nel Campionato di Serie A 2020/2021
punti 10
- società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie A 2020-2021
punti 9
- società classificata al terzo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 8
- società classificata al quarto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 7
- società classificata al quinto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 6
- società classificata al sesto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 5
- società classificata al settimo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 4
- società classificata all'ottavo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 3
- società classificata al nono posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 2

- società classificata al decimo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021
punti 1

B) Dimensione attività sportiva (valore 40 %):

- società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 10
- società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 9
- società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8
- società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 7
- società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6
- società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5
- società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4
- società con l'ottavo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3
- società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate
punti 2
- società con il minor numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell'attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione sportiva 2020/2021.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella graduatoria di cui alla lettera A) "Classifica finale 2020/2021".

Formazione della graduatoria

Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale:

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio classifica finale} \times 0,60 + \text{punteggio dimensione attività sportiva} \times 0,40$$

In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l'iscrizione al campionato di competenza nel termine del 19 luglio 2021. Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società ripescate nelle ultime tre stagioni sportive in uno dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2021/2022, saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie A 2021/2022 dovranno far pervenire la relativa domanda alla Segreteria della Divisione Calcio Femminile entro e non oltre il **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00**.

La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione sull'ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie A e da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie A femminile del Comunicato Ufficiale 306/A del 18 giugno 2021. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica che sarà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- via P.E.C. all'indirizzo [calciofemminile@pec.it](mailto:calciofemminile@pec.figc.it);
- a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14, Roma, 00198.

2. Campionato di Serie B

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie B 2021/2022, determinatasi all'esito delle procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, saranno valutate le domande di ammissione per l'eventuale integrazione dell'organico delle:

- a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie B 2020/2021;
- b) società seconde classificate nel Campionato di serie C 2020/2021, nel girone di competenza;
- b) società terze classificate nel Campionato di serie C 2020/2021, nel girone di competenza.

L'integrazione dell'organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri le procedure di seguito trascritte.

A) Classifica finale 2020/2021 (valore 60%):

- società classificata all'undicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021
punti 12
- società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021
punti 11
- società classificata al tredicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021
punti 10
- società classificata al quattordicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021
punti 9
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica
punti 8
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica
punti 7
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica
punti 6
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica
punti 5
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica
punti 4
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica
punti 3

- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica

punti 2

- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica

punti 1

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi, in considerazione della diversa composizione numerica dei gironi del Campionato di Serie C 2020/2021 (Girone A a 12 squadre, Girone B a 13 squadre, Girone C a 12 squadre, Girone D a 11 squadre), per garantire omogeneità nella determinazione del criterio "classifica finale" si applicheranno i seguenti coefficienti moltiplicatori, ottenuti dal rapporto tra il numero massimo di partite e il numero di partite giocate diverso per ogni girone, come da tabella che segue:

Girone	Partite giocate	Coefficiente moltiplicatore
Girone A	22	1.090909090909091
Girone B	24	1
Girone C	22	1.090909090909091
Girone D	20	1.2

In caso di parità di punteggio in classifica al termine della *regular season* prevarrà la società con il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite. Per il calcolo delle suddette voci si applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):

- società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 12
- società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 11
- società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 10
- società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 9
- società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8
- società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6
- società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5

- società con l'ottavo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4
- società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3
- società con il decimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3
- società con l'undicesimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 2
- società con il minor numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell'attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione sportiva 2020/2021.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella graduatoria di cui alla lettera A) "Classifica finale 2020/2021".

Formazione della graduatoria

Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale:

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio classifica finale} \times 0,60 + \text{punteggio dimensione attività sportiva} \times 0,40$$

In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l'iscrizione al campionato di competenza nel termine 19 luglio 2021.

Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società ripescate nelle ultime tre stagioni sportive in uno dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2021/2022, saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2021/2022 dovranno far pervenire la relativa domanda presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile entro e non oltre il **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00.**

La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione sull'ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie B e da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie B femminile, del Comunicato Ufficiale 306/A del 18 giugno 2021. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica che sarà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- via P.E.C. all'indirizzo calciofemminile@pec.figc.it;
- a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14, Roma, 00198.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Presidente Federale

- vista la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- preso atto che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente unitamente al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'emanazione del relativo provvedimento;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO PROPOSTO
Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.	Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. 6. I procedimenti innanzi alla Commissione si	4. INVARIATO 5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. 6. INVARIATO
---	---

svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. 7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione. 8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- viste le proposte di modifica al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed alle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

TITOLO I

CAPO PRIMO – NATURA, FUNZIONI E POTERI

Art. 1 – Natura e funzioni

1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati.

In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.

4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico.

La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto della FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale.

2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione.

In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri.

Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.

Art. 3 – Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi 3 e 4, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.

3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

CAPO SECONDO – SEDI E SEGRETERIA

Art. 4 – Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.
2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.
3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.
Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

Art. 5 – Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale.
La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Segretario:
 - a) coordina e dirige la Segreteria;
 - b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria;
 - d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria.
5. Il Segretario e il Vice Segretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.

TITOLO SECONDO – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO – GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE

Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vice Presidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
 - g) il Consiglio centrale.

3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
- b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
- c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
- e) l'Organo Tecnico Sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- f) l'Assemblea sezionale;
- g) il Consiglio Direttivo Sezionale.

4. Gli Organi tecnici nazionali sono:

- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
- b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
- c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
- d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A e di Serie A di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5 Elite);
- e) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie A2 di calcio femminile, Serie B, Under 19 e Under 19 di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5);
- f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
- g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
- h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);
- i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
- j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).

5. Gli Organi di disciplina sono:

- a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- c) la Commissione di disciplina d'appello;
- d) la Procura arbitrale.

6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.

7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:

- a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
- b) i Collegi dei revisori sezionali.

8. Le Commissioni e i Servizi sono:

- a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
- b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
- c) c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
- d) d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.

9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.

10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

CAPO SECONDO – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 7 – Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e delle Assemblee sezionali elettive e non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbiano presentato alcuna candidatura.

3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:

- a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice Presidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;
- b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto;
- c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali.

4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

7. Risultano eletti:

- a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti;
- b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti;
- c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

8. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 8 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice Presidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice Presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

- a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;
- c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;
- d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;
- e) indice le Assemblee elettive;
- f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
- g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
- h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
- i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;
- j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
- k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione

Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;

- l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
- m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
- n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
- o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato; il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA;
- p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
- r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice Presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 9 – Vice Presidente nazionale

1. Il Vice Presidente nazionale collabora con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegate ed esprime tutti i pareri richiesti.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.
Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vice Presidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
Al nuovo Vice Presidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Art. 10 – Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC.
2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.
4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.

Art. 11 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dal Vice Presidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.
2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:
 - a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;
 - b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - c) il rappresentante degli arbitri in attività.
3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.
4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.
6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:
 - a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale;
 - c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;
 - d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;
 - e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;
 - f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle

province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali,

della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;

- g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vice responsabili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;
- h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei componenti degli organi di disciplina ed alla determinazione del numero di componenti di ciascun organo, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionali;
- k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
- n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
- o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;
- r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;
- s) alla gestione del fondo di solidarietà;
- t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;
- u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;
- v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;
- w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;
- x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo

determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;

y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vice Presidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale.

7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.

8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti Legali.

Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento e di quelli secondari e loro modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti.

Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.

9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.

10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Art. 12 – Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento, nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, dai componenti del Comitato dei garanti, dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

CAPO TERZO: CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 13 – Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vice Presidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
- b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
- g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione.

Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati.

Non sono eleggibili alla carica di Vice Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA per due mandati.

2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.

Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA o quella di Vice Presidente nazionale dell'AIA per tre mandati.

3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbiano rinunciato da almeno un mese ad incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi, ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

Nella qualità di componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata i Delegati degli Ufficiali di gara non sono eleggibili a tale carica qualora l'abbiano ricoperta per tre mandati.

5. Sono eleggibili alla carica di Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

Art. 14 – Durata delle cariche elettive

1. Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico.

2. I Presidenti di sezione e i componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali restano in carica per un quadriennio olimpico.

3. I Delegati sezionali restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Art. 15 – Decadenza e revoca

1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:

- a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità;
- b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione;
- c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile;
- d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno;
- e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti;
- f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva;
- g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico.

2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché:

- a) l'accertamento di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari tramite verifiche ispettive;
- b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria;
- c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva.

3. Per i componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.

4. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato del Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e del componente di diritto del Consiglio Direttivo

sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA.

La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto della FIGC.

5. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

6. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del C.G.S. della FIGC.

7. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti del Collegio dei revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera alla Commissione di disciplina di appello, che decide in unica istanza.

8. Per i componenti di nomina degli Organi di disciplina costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, e dall'art. 29, e la perdita, dopo la nomina, di uno dei requisiti soggettivi di cui ai capi b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'art. 13.

9. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6 costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.

10. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.

CAPO QUARTO – IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 16 – Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeritenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e

nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati;
d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

CAPO QUINTO – GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Art. 17 – Presidente e Vice Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:

a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice Presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;

b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;

c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;

d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;

e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;

f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;

g) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.

6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vice Presidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Art. 18 – Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
- b) collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
- c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
- d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
- f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;
- i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
- l) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
- m) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.

Art. 19 – Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice Presidente che svolge funzioni vicarie.

2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.

3. La Consulta regionale o provinciale:

- a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
- b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;

- c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale;
- d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;
- e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati

composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.

4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.

5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.

6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 20 – Assemblee sezionali - norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Art. 21 – Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

1-bis. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:

a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;

b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;

c) l'elezione, ogni quadriennio, di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali;

d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente

dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vice Presidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal

Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 22 – Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

1-*bis*. Esse, sussistendo comprovati motivi, possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati, mentre per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 23 – Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.

3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
- b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
- c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;

- d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
- e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
- f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
- g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia, anche in via telematica, dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;
- h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
- k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 42, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa e, in via definitiva, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età e siano stati esonerati dall'attività tecnica, nonché, con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;
- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;

- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
- u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.

Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vice Presidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 47, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.

Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Art. 24 – Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS), specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:

- a) Vice Presidente, che possono essere delegate a due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati;
- b) segretario;
- c) cassiere;
- d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento;
- e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dalle Norme di Funzionamento;
- f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

La composizione del CDS, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri:

- a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
 - da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
 - da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
 - da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;

b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato.

3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del CDS rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.

4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.

7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.

8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comportano la decadenza del CDS, che resta in carica in *prorogatio* per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vice Presidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.

9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.

10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del CDS è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.

CAPO SESTO – GLI ORGANI TECNICI

Art. 25 – Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.

2. Gli Organi Tecnici provvedono:

- a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
- b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;
- c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro

convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;

d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;

e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;

f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.

3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.

4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.

5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.

6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI e CON DILETTANTI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 ELITE, CAN 5 e CON 5 non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di cinque stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.

2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali

(CAN D)

provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN e dalla CAN C.

8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D.

9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5.

10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS.

11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.

12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC - LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
- b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
- c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
- d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;
- e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.

3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

CAPO SETTIMO – GLI ORGANI DI DISCIPLINA

Art. 28 – Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;

c) la Commissione di Disciplina di Appello;

d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

Art. 29 – Commissioni di Disciplina

1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse dagli associati in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa, ad eccezione degli associati eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.

2. Le Commissioni di Disciplina sono composte dal Presidente, dal Vice Presidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato nazionale da un minimo di tre ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.

4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti, convocati dal Presidente.

5. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza alla Commissione o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o di un componente, il Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vice Presidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.

6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.

Art. 30 – Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e delle corrispondenti norme dello Statuto federale.

2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:

a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;

b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;

c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.

3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto, il Presidente della Commissione di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 31 – Commissione di Disciplina di Appello

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente in ordine:

a) ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;

b) ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;

c) ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee ordinarie ed elettive dell'AIA;

d) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;

e) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei Revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 32 – Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti, il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale.

Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito;

a) di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, tranne che per gli associati eletti dall'Assemblea Generale, i componenti del Comitato dei Garanti e i componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, in ordine ai quali gli atti vengono trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza;

b) di provvedere all'espletamento delle indagini sui fatti per cui è stata promossa l'azione disciplinare;

c) di procedere all'archiviazione ovvero al deferimento degli associati.

3. La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale, e di provvedere all'archiviazione o al deferimento.

I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale, o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale.

In ogni caso, la Procura Arbitrale deve formulare le proprie conclusioni alla Commissione di Disciplina indicando la richiesta di sanzione ovvero di proscioglimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4, del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare i provvedimenti delle Commissioni di disciplina nei casi e con le modalità previste dalle Norme di Disciplina.

8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

10. Se al termine delle indagini, la Procura Arbitrale ritenga manifestamente infondata la segnalazione o ritenga gli accertamenti effettuati non idonei a configurare una fattispecie di rilevanza disciplinare, emette provvedimento di archiviazione, non impugnabile, da comunicare al Presidente dell'AIA.

Nelle procedure in cui l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse da parte della Procura Arbitrale, il provvedimento di archiviazione va trasmesso, senza formalità di sorta e anche in via telematica, all'associato interessato, al competente Presidente di Sezione e all'Organo segnalante, se diverso.

CAPO OTTAVO – GLI ORGANI CONSULTIVI

Art. 33 – Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque

connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il Responsabile della Commissione, il Vice Responsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia

autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.

6. La Commissione Esperti Legali, con la collaborazione degli Organi di Giustizia, organizza e cura il servizio di massimario delle delibere disciplinari di ogni ordine e grado e dei pareri dei Comitati dei Garanti, promuovendo iniziative per renderli noti a tutti gli associati.

7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

Art. 33 bis – Commissione Esperti Amministrativi

1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale.

2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il Responsabile della Commissione, il Vice Responsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

CAPO NONO – IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 34 – Servizio Istruttivo Nazionale

1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.

2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interpelli richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo,

mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei

Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC.

3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA.

Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e del Collegio dei Revisori Sezionali, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato.

4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a 15 giorni, per porvi rimedio.

In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura Arbitrale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla inveritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto del Collegio dei Revisori Sezionali o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato del Collegio dei Revisori Sezionali.

6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Vice Responsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 35 – Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria.

Il Collegio resta in carica per quattro anni e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.

2. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori Sezionali, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.

Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero

di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale.

Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.

6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

7. Le riunioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Di tutte le riunioni va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.

8. I componenti del Collegio sono tenuti a svolgere attività tecnica.

TITOLO TERZO – LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI

CAPO PRIMO – I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 36 – Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.

2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali.

3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti.

4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA.

Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in

carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.

5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.

7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO – LO STRUMENTO TECNICO

CAPO PRIMO – IL SETTORE TECNICO ARBITRALE

Art. 37 – Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva.

Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:

a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;

b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;

c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;

d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale;

e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;

f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

2. I Vice Responsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva.

3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.

TITOLO QUINTO – GLI ARBITRI

CAPO PRIMO – GLI ARBITRI IN GENERE

Art. 38 – Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA.

Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice e aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

Il verbale di esame viene prontamente comunicato al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e da questi inviato alla Segreteria dell'AIA per la verifica dello stesso e la relativa

assegnazione del numero di codice meccanografico.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non concede il tesseramento qualora, nell'ambito della predetta verifica, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 43 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

3. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i Delegati Sezionali, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, Vice Responsabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

4. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Art. 39 – Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.

2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.

3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nelle Norme di funzionamento degli organi tecnici.

4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.

5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.

6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale.

Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.

7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziali avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.

8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.

9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.

Art. 40 – Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque

riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento

adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;

f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari;

g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;

h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;

j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;

l) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante l'assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;

m) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie, mentre costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante la morosità, totale o parziale, che persista decorsi tre mesi dalle medesime scadenze e sia stata previamente contestata all'associato dal Presidente di Sezione tramite la piattaforma informatica AIA;

n) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;

- o) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- p) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- q) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- r) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- s) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;
- t) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- u) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- v) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva che svolgono attività calcistica, ad esclusione di coloro che, tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;
- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti

inerenti il giuoco del calcio;

g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;

h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;

i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;

n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;

o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;

p) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Art. 41 – Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.

2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di giorni 180 o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di giorni 180 nella stessa stagione sportiva o che superi giorni 365 nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

4. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.

5. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione.

L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.

6. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare

l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

CAPO SECONDO – QUALIFICHE ARBITRALI

Art. 42 – Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:

- a) arbitro effettivo;
- b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
- c) arbitro effettivo beach soccer
- d) arbitro effettivo VMO;
- e) assistente arbitrale;
- f) assistente arbitrale VMO;
- g) osservatore arbitrale.

Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:

- h) arbitro benemerito;
- i) dirigente benemerito;
- j) arbitro fuori ruolo.

2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.

3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, fermo restando quanto previsto dalle Norme di funzionamento sui limiti di età per gli arbitri a disposizione della CAN, della CAN 5 ELITE e della CAN5 e salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 – Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami;
- b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;
- c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno;
- d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA;
- f) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:

- a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato;
- b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 – Arbitri Effettivi di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione

dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 – Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.

3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 45-bis – Video Match Official (VMO)

1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo:

- a) degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale;
- b) degli assistenti arbitrali con funzioni di *assistant video assistant referee* – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale.

2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate.

3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 – Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.

2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 – Osservatori Arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 50° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-bis.

2. Al termine della stagione sportiva nella quale gli arbitri effettivi VAR PRO cessano le funzioni di *video assistant referee* e, in ogni caso, compiono il 50° anno di età sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

3. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque e assistenti arbitrali che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

4. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

5. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dismissioni dalla CAN BS.

6. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nei commi 1, 2 e 4 ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel terzo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, effettivi V.M.O. e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta e orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

7. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

8. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

9. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale, i componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività

tecnica ai sensi del presente Regolamento e delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

10. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

11. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il cinquantesimo anno di età, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

12. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

13. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

14. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Art. 48 – Arbitri Benemeriti

1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;

b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;

c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;

d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;

e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti:

g) siano stati arbitro o assistente internazionale;

h) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;

i) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad f) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad f) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.

5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenza per gli associati:

a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;

b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.

Art. 49 – Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC.

2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.

3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.

4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.

Art. 50 – Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA;

b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.

2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri.

Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.

3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa.

4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Art. 51 – Arbitri fuori ruolo

1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere.

In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico.

L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva.

2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.

3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 49 e 50 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.

4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.

5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 47, comma 8, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta del Presidente dell'AIA.

6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.

7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e del Vice Presidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.

CAPO TERZO – LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

Art. 52 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

a) per dimissioni regolarmente rassegnate;

b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica:

1) qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale;

2) qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 47;

c) in caso di preclusione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva federale o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica.

2. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 47, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e solo ove non sia pendente procedimento disciplinare nei confronti dell'associato ovvero non sia già stata effettuata segnalazione alla Procura Arbitrale.

3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 1) del comma 1 viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è

dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

4. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 2) del comma 1 viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, ma con prova dell'avvenuta ricezione.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO SESTO – LA GIUSTIZIA DOMESTICA

CAPO PRIMO – PROCEDURE E SANZIONI

Art. 53 – Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento.

2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione.

3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità:

a) di essere ascoltato;

b) di indicare mezzi di prova a discarico;

c) di depositare memorie già nella fase delle indagini;

d) di acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e di disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa;

e) di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.

5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.

6. Le deliberazioni delle Commissioni di Disciplina sono immediatamente esecutive, con decorrenza dal

giorno successivo alla loro pubblicazione nei comunicati ufficiali.

7. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubbliche.

8. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblee sezionali e Generale.

Art. 54 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:

- a) il rimprovero;
- b) la censura;
- c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
- d) il ritiro della tessera.

2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

3. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:

- a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
- b) a versare le quote associative;
- c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.

4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, che viene interrotta dall'atto di deferimento e comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Il termine massimo di prescrizione non può comunque superare i sette anni.

6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all'approvazione da parte della Federazione.

2. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007-2008.

3. Le modifiche di cui all'art. 40, comma 4, lettera b) e lettera p), all'art. 42, comma 5, all'art. 47, comma 1, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

4. Le modifiche di cui agli artt. 11, comma 6 lett. e), e 48 del presente Regolamento entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

5. Le modifiche di cui all'art. 6; art. 8, comma 6, lett. k); art. 11, comma 6, let. a), b), f); art. 12, comma 1; art. 13, comma 2, let. c); art. 18, comma 3, let. h); art. 21, comma 8; art. 23, comma 7; art. 25, comma 8; art. 26, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; art. 30, comma 2, let. b); art. 33, comma 3; art. 33 *bis*; art. 34; art. 35, comma 5; art. 39, comma 8; art. 40, comma 4, let. i); art. 42, commi 1, 5; art. 43, comma 6; art. 44, comma 1; art. 45 *bis*; art. 47, commi 6, 9, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.

7. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie A di calcio femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A2, Serie A2 di calcio femminile, Serie B, Under 19 e Under 19 di calcio femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);
- g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);
- h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);
- i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);
- j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VMO), gli assistenti dell'arbitro (A.A., A.A. VMO) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

- a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b. condanne in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- e. condanne in sede penale, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro

reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);
- d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

- a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.

5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:

- a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.

6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.

Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del

prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.

4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Il Responsabile della C.O.N. competente provvede alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. indica tempestivamente alla C.O.N. di riferimento le gare per le quali richiede la visionatura dell'O.A., specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.

Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.

4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun

Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.

Gli A.E. a disposizione della CAN 5 Elite e della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:

- a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;
- b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.

6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

- a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di cinque gare;
- b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;
- c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;
- d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.

La valutazione delle prestazioni degli AE e degli AA è effettuata anche dall'O.T. della CON ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. della C.O.N. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A. ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

L'O.T. dell'arbitro effettuerà una verifica della relazione dell'O.A. e dei voti dallo stesso attribuiti inviando alla C.O.N. entro 10 giorni dalla gara, una sintetica relazione, condividendo il voto assegnato dall'O.A. o segnalando la presenza di eventuali incongruenze nella compilazione della relazione e/o nei voti attribuiti. L'O.T. dell'arbitro non attribuirà comunque alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.

Gli OO.TT. delle C.O.N. hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T. della C.O.N., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente

dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

12. I voti assegnati ad arbitri e assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici

predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

- a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;
- b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;
- c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;
- d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.

La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.

20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di *assistant video assistant referee* (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.

2. La funzione di *video assistant referee* (VAR) è assicurata:

- a. dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
- b. dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.

3. La funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) è assicurata:

- a) da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
- b) da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo
- c) dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.

4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia

operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali *video assistant referee* (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.

I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.

6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di *video assistant referee* (VAR) o di *assistant video assistant referee* (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.

La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E., A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;
- g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;
- h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico e associativo devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente. La C.A.N. invia copia dei rilievi anche al Presidente dell'A.I.A. mentre copia dei rilievi fatti all'O.A. sono inviati per conoscenza anche all'O.T. di appartenenza dell'arbitro visionato.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.
2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia:
 - a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
 - b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS;
 - c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alle rispettive C.A.N. BS C.O.N. BS.
3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.
A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.
2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.
Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.
Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 15 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
 - a. il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;

- b. il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
 - c. il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
 - d. il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - e. il 50° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.
2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- a. il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. ad eccezione di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
 - b. il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
 - c. il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D.
3. V.M.O.: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.
4. Fermo il limite massimo del 50° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.
5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.
6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.
- Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.
7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.
2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.
3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:
 - a. per gli arbitri:
 - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 90;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70;
 - b. per gli assistenti arbitrali:
 - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;

- avvicindamenti dalla C.A.N. D in numero di 70.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicindamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.

In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,

Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicindamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.

Il numero delle promozioni e degli avvicindamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:

- promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero di 55;
- avvicindamenti dalla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;
- avvicindamenti dalla C.A.N. 5 in numero di 45.

5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.N. D, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.N. D, sia dalla C.O.N. Dilettanti, sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.

In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.

6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.

7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora

pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.

3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 – (Abrogato)

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 21 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
- f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - i. in cinque stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D;
 - ii. in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 22 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
 Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.
 Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
 - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
 - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
 - b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una

posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - c. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:
 - a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;
 - b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;
 - c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.
2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.
3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.
4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;
 - c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;
 - d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.
3. data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.
4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;

- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 27 – Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
 - f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - i. in cinque stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D;
 - ii. in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne.
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria

finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 28 - Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art.

- 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
- l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
 - la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. possono:
- transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 29 – Deroche dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

- Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.
- Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.
- I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.
- Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 27, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

- Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.
- L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:
 - le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;
 - l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.

3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16. Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
- a. per la CON Professionisti:
 - i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
 - ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;
 - iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;
 - iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
 - v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.
 - vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
 - b. per la C.O.N. Dilettanti:
 - i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile;
 - ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
 - iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
 - iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
 - v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
 - vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;
6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
 - c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. per decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo

Tecnico superiore;

- e. per decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.

6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.

7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO

Art. 32 – Le funzioni e l'organico dei Video Match Official

1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.

2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.

3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di quattro stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto entro il termine della stagione sportiva, cioè alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.

4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 – Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno quattro stagioni sportive;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno venticinque gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della C.A.N., delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
4. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.

Art. 34 – Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official

1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.
2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di *video assistant referee* (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.
3. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.

Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto. I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.
4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi. La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
5. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.

Art. 35 – Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadri nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo e all'assistente arbitrale VMO,

- dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;
- f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.
4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:
- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per i VMO.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età;
- c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età.

TITOLO QUARTO

ATTIVITA' ARBITRALE NEL

“CALCIO A CINQUE”

Art. 36 - Limiti di età

1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- a. il 47° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 Elite, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- b. il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 inseriti nella fascia “A2” di cui all'art. 37, comma 3, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la trentaquattresima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f) del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- c. il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 inseriti nella fascia “B” di cui all'art. 37, comma 3, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la sessantesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f) del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- d. il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. nonché dell'O.T.S.
2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.

3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

Pertanto, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.

4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

- a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 Elite per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
- b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
- c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 –Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;
- b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;
- c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le

prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 38-bis – Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite

1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 41° anno di età;
 - b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "A2" di almeno due stagioni sportive;
 - c. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
 - d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Elite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 – Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;
 - b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
 - c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento del limite di età di cui all'art. 36;
 - f. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo

di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il

numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.

TITOLO QUINTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.

Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;
- b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della

stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.
2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
 - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
 - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
 - f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità

tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.

7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS.

8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.

10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 8.

TITOLO SESTO

ATTRIBUZIONE E COMPETENZE

DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

ART. 47 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a

componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;

b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38;

l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi

informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.
Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.
2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale, Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;
 - c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
 - d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
 - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:
 - a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.
 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.
- Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
 - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
 - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
 - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.
2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:

- a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;
- b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.
2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.
3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;
- c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);
- c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.
2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.
Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;
 - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;
 - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

1. I limiti di età previsti dall'art. 15, comma 1, lett. c e lett. d nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per la composizione degli organici delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
2. I limiti di età previsti dall'art. 15, comma 1, lett. a e lett. b nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 20, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di un anno per la composizione degli organici della stagione sportiva 2021/2022.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art. 22, commi 3 e 4, e all'art. 28, commi 3 e 4, si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A e della C.A.N. B fino al 31/08/2020.
4. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.
5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
7. Ai fini di cui all'art. 33, comma 2, lett. a, devono essere computati anche quelli di appartenenza alla CAN A e alla CAN B già maturati al termine della stagione sportiva 2019/2020.
8. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
 - c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento.
9. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A2" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
 - c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la trentaquattresima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento;
 - d. superamento del limite massimo d'età di cui all'art. 36 delle presenti N.F.O.T.
10. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "B" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
 - c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una

posizione tra la prima e la sessantesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento;

d. superamento del limite massimo d'età di cui all'art. 36 delle presenti N.F.O.T.

11. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone la promozione alla C.A.N. 5 Elite degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A" per cui non ricorrano le ipotesi di cui al precedente art. 8 delle Norme transitorie, oltre che degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A2" per cui non ricorrano le ipotesi di cui al precedente art. 9, nella misura in cui ciò sia necessario per completare l'organico ai sensi dell'art. 16 delle presenti N.F.O.T. Questi ultimi sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito della fascia di merito "A2".

12. Agli arbitri inseriti nell'organico della C.A.N. 5 per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lett. f) delle presenti N.F.O.T, si applica il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.9) Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 per la stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

13. Le modifiche di cui all' art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 5; art. 4; art. 5, comma 4; art. 6; art. 7, art. 10, art. 11; art. 15; art. 16, comma 3, 4, 5; art. 17; art. 18; art. 19, comma 1; art. 20, comma 1; art. 21, comma 1, 2, 3, 7, 8; art. 22, comma 7, lett. c); art. 23, comma 2, art. 27, comma 2, let. f); art. 28, comma 7; art. 30, comma 3, 5; art. 31, comma 2, let. d), e), comma 3; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37; art. 38 bis; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 45; art. 46 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

NORMA PROGRAMMATICA

Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2021 –

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione-

Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, cd. "Riaperture" - nel quale, in sede di conversione in Legge è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies che proroga il termine di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Trattasi, come previsto dai commi 125 e 125-bis, degli obblighi di pubblicazione da parte di soggetti, comprese le Associazioni, che abbiano ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura per un importo superiore a 10.000,00 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ecc.).

L'art. 125-ter prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, "l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 125 e 125-bis, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti nonché la sanzione accessoria degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni senza ottemperare all'obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti".

Pertanto, ai sensi dell'art. 125-ter, entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere da parte, tra l'altro, delle Associazioni e, quindi anche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alla pubblicazione nel proprio sito o in quello delle Associazioni che le rappresentano, di tutte le somme percepite nell'anno 2020 di cui ai predetti artt. 125 e 125-bis.

Per effetto della disposizione recata dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, il termine del 1° gennaio 2020 è prorogato al 1° gennaio 2022. Ne consegue che, pur non venendo meno l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, l'omissione viene sanzionata a partire dal 1° gennaio 2022.